

Editoriale

Ambiente

RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Valutazione del Rischio

GUIDA CEI PER I VERIFICATORI DI IMPIANTI

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE:
linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi

LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI
DI PICCOLE DIMENSIONI

Commercio

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni,
nella legge 3 agosto 2004, n. 204. (Gazzetta Ufficiale N. 252 del 26 Ottobre 2004).

Tutela de lavoratore

COME VA RISARCITO IL DANNO BIOLOGICO

(Tribunale di Roma 12868/2004)

Trasporti

Attuazione dell'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di:
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI A
PROPULSIONE TRADIZIONALE CON VEICOLI A MINIMO IMPATTO
AMBIENTALE. (D.M. 24 maggio 2004)

Ambiente

IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE
DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

pag. 02



pag. 03



pag. 11



pag. 14

pag. 16

pag. 19



pag. 21



pag. 27



pag. 30



Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti Anno 5 - Numero 9 - DICEMBRE 2004

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Editore: P.C.F. EDITORIALE sas

via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)

s.s Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)

Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26

www.pcfeditoriale.it

Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151

Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano

del 25/05/1999 al n. 114505/1999

Repertorio economico amministrativo n. 1586466

Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari

(f.inzitari@pcfeditoriale.it)

Direttore Commerciale:

Lorenzo Cacciatore

(lorenzo@securwork.com)

Direttore Editoriale

Matteo Panella

Stampa: Grafiche Migliorini

via Ugo La Malfa 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)

Ordinario Annuale: Euro 111,55

Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom

Prezzo di copertina: Euro 12,39 + spese di spedizione.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000

Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.

Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

La pubblicazione ottempera a quanto dispone il D.L. 50/92 del 15.01.92 sul diritto di recesso. Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.

Sicurezza sul Lavoro



EDITORIALE

L'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sta organizzando un'importante campagna, volta a combattere gli incidenti sul posto di lavoro e i disturbi per la salute nel settore dell'industria edile europea.

Nell'ambito di questa campagna, organizzata in stretta collaborazione con le autorità nazionali, i partner sociali ed altri attori chiave del settore edile, saranno organizzate fino a 10 000 attività in tutta Europa. Dal canto suo, l'Agenzia ha distribuito oltre 4 milioni di opuscoli informativi ai principali attori dell'industria edile europea ed ha creato un apposito sito Internet che, secondo le previsioni, dovrebbe ricevere più di un milione di visite.

Nel corso della manifestazione sono emersi dati preoccupanti: ogni anno gli incidenti nel settore dell'edilizia provocano 1.200 morti e causano oltre 800.000 infortuni, con un costo per l'Unione europea di oltre 75 miliardi di euro. La Settimana europea per la sicurezza nell'edilizia che si è svolta dal 18-22 ottobre 2004, mira a ridurre questo pesante bilancio in termini di vite umane e di costi finanziari.

I livelli degli infortuni sono ancora alti ma si riscontrano segni di miglioramento. Le morti sono diminuite da 1,300 a 1,200 all'anno e il numero totale degli infortuni annuali è sceso da 850,000 a 822,000. Queste cifre dimostrano che la legislazione sulla salute e sicurezza della Comunità europea sta dando dei risultati. Tuttavia, non è sufficiente avere una legislazione, bisogna anche implementarla e soprattutto bisogna creare una cultura di prevenzione. Ogni cinque secondi si verifica un incidente nei luoghi di lavoro. Tutti coloro i quali sono coinvolti, dalle autorità pubbliche, ai datori di lavoro e ai lavoratori, devono partecipare per affrontare questo problema e per prevenire gli infortuni implementando la legislazione, come per esempio la Direttiva relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri edili temporanei o mobili.

Si dovrebbe fare di più a tutti i livelli del governo, dell'industria, dei lavoratori e della società in Europa per ridurre l'insostenibile bilancio di oltre 1 000 morti l'anno nel settore edile. Solo oggi nell'Unione europea si verificano ben più di 2 000 incidenti nell'edilizia. I governi e le autorità pubbliche dell'Unione europea dovrebbero fare di più per prevenire i rischi nel settore dell'edilizia.

Innanzitutto, si dovrebbe fare di più per far osservare la legislazione europea in questo ambito, poiché sappiamo che oltre la metà dei cantieri ispezionati in Europa non rispetta la legislazione comunitaria in materia di sicurezza e salute.

In secondo luogo, giacché i progetti edili nel settore pubblico rappresentano almeno un quarto delle commesse dell'industria edile, gli Stati membri e le autorità locali e regionali di tutta l'Unione europea dovrebbero compiere uno sforzo comune per fissare standard elevati in materia di sicurezza e salute nei progetti di costruzione che essi stessi commissionano.

Tale approccio è ora apertamente incoraggiato dalla direttiva sugli appalti pubblici, recentemente adottata, e sosterrà a pieno l'effettiva attuazione della direttiva UE sulla sicurezza nei cantieri".

Ulrich Paetzold, Segretario generale della Federazione europea dell'industria edile (FIEC), e Harrie Bijen, Segretario generale della Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBWW), durante la

conferenza stampa hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a pieno sostegno della campagna. Le parti sociali europee stanno lavorando ad un accordo specifico per ridurre il numero d'incidenti e migliorare la salute lavorativa nel settore e renderanno noti i particolari dell'accordo in occasione del Vertice europeo sulla sicurezza nell'edilizia che si terrà a novembre.

Il Direttore dell'Agenzia, Hans-Horst Konkolewsky, nel riconoscere il forte impegno della Commissione europea, del Parlamento europeo e delle parti sociali europee a garantire standard elevati nell'ambito della sicurezza e della salute nel settore edile, ha dichiarato che "il principale obiettivo della Settimana europea è promuovere la cultura della prevenzione nell'industria edile europea. La Settimana europea per la sicurezza nell'edilizia è il più grande evento europeo in materia di salute e sicurezza e il nostro obiettivo comune è ridurre il drammatico numero di incidenti e migliorare la salute lavorativa nel settore dell'edilizia. La settimana dedicata alla campagna, però, non resterà isolata. L'obiettivo del vertice è concretizzare gli sforzi di prevenzione dell'Europa e tradurli in impegni tangibili sulla sicurezza nell'edilizia da parte dei principali attori europei."





RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Disciplina delle attività di recupero

Martedì 5 ottobre 2004 è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale (n. 234) il Decreto n. 248 che disciplina le attività di recupero dei prodotti e beni di amianto.

L'allegato A del suddetto decreto contiene infatti i disciplinari tecnici approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, istituita in virtù di quanto stabilito all'Articolo 4, comma 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257 che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. I disciplinari recano disposizioni circa le modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura degli stessi.

L'obiettivo di tale trattamento vuole essere la "trasformazione cristallografica dell'amianto", così da rendere possibile il riutilizzo di questo materiale. Il suddetto provvedimento, per quanto riguarda il recupero o lo smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, con procedimenti e metodi che non rechino danni all'ambiente e alla salute dell'uomo, fa capo al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

DECRETO 29 luglio 2004, n. 248 - Gazzetta Ufficiale N. 234 del 5 Ottobre 2004.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;



Visti i disciplinari tecnici sulle modalita' per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.

2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto.

I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallografica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.

4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2004

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:


- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, S.O.

- L'art. 5, comma 1, lettera c) della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:

"c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;"

- L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:

"4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c)."





- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

Si riportano i commi 2, lettera b) e 4 dell'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:

"2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) (omissis);

b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione."

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione."

- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante: "Attivazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O. L'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257, del 1992, e' il seguente:

"4. (Istituzione della commissione per la valutazione dei

problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto).

- 1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349".

Note all'art. 1:

- Le note all'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono contenute nelle note alle premesse.

- Le note all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, sono contenute nelle note alle premesse.